

DISEGNO DI LEGGE N° 42

IV
ep.c. VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1122 II Legislatura

"INTERVENTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E
L'AUTONOMIA ECONOMICA DEI CITTADINI PORTATORI DI
HANDICAPS"

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'11/4/80.

REGIONE PUGLIA

R E L A Z I O N E

La presente proposta di legge, che prende in esame alcune delle problematiche degli handicappati, vuole essere una prima risposta all'esigenza di impostare, a favore dei suddetti, una politica nuova che parta dal diritto di tutti i cittadini ad una dignitosa condizione di vita.

Detta proposta prevede perciò una serie di interventi che favoriscono la permanenza dell'handicappato nel proprio ambiente d'origine e la socializzazione dello stesso intesa oltre che come scolarizzazione soprattutto come inserimento lavorativo.

In tal senso, in passato, la normativa a livello nazionale, che pure ha fornito delle indicazioni precise sul collocamento obbligatorio (v. la legge n. 482 del 2.4.68) e sul diritto del portatore di handicap ad una protezione (v. la legge n. 118 del 30.3.71), si si è rivelata insufficiente ed inadeguata.

Diverse e valide iniziative che non sono mancate nella nostra Regione da parte di Comuni, Province e Enti vari, non coprendo un arco completo dell'intervento, sono risultate settoriali e non particolarmente incisive.

In conseguenza di ciò e in base ad un mutato e più consapevole atteggiamento della società pugliese nei confronti degli handicappati, cui hanno notevolmente contribuito le forze politiche e sociali, è emersa la necessità di definire le linee di intervento del settore in maniera diversa e qualificante.

Tale esigenza è stata recepita dalla Regione che, esercitando il potere di iniziativa derivante dalla crescente rilevanza istituzionale, con la presente proposta, ha individuato interventi specifici che, per la tipicità dei bisogni cui sono indirizzati, sono da considerarsi prioritari, ed assumono perciò carattere d'urgenza. Gli stessi vogliono costituire anche un punto di riferimento promozionale per altre attività pure necessarie a favore degli

REGIONE PUGLIA

- 2 -

handicappati e che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione, da affrontarsi più armonicamente e globalmente nell'ambito anche di una programmazione di interventi a tutela della gravidanza, della maternità e dell'infanzia (v. la legge n. 833/78 per le prestazioni sanitarie e il decreto n. 616/77 per le integrazioni specialistiche e di sostegno).

Premesso quanto sopra esposto, gli interventi previsti con la presente proposta di legge sono correlati agli obiettivi di seguito specificati:

Diritto allo studio, inserimento lavorativo, mantenimento e/o reinserimento nel normale ambiente di vita, predisposizione di appartamenti polifunzionali, conoscenza socio-epidemiologica degli handicappati.

Per quanto riguarda il diritto allo studio, gli interventi di cui all'art. 3 si armonizzano con quelli previsti nel disegno di legge per l'attuazione di detto diritto e finalizzati a contribuire all'integrazione scolastica degli handicappati e a venire incontro ad altre specifiche esigenze degli stessi. Si tratta di interventi non risolutivi ma significativamente incisivi poichè tendono a rimuovere quegli ostacoli anche di natura economica, spesso presenti che, particolarmente per i suddetti soggetti, costituiscono degli impedimenti o comunque un notevole aggravio alla possibilità di accedere ai livelli di istruzione superiore ed universitaria.

Accanto a questi provvedimenti è stata completata la possibilità di facilitare ulteriormente l'apprendimento dei portatori di handicaps frequentanti qualsiasi tipo di scuola per mezzo della produzione e distribuzione di particolari materiali didattici.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Uno dei problemi su cui si è inteso porre maggiore attenzione è quello collegato alle difficoltà che gli handicappati incontrano nel momento più decisivo ai fini del recupero sociale quando, cioè, tentano di inserirsi nel mondo del lavoro.

In tal senso, è risultata piuttosto carente, la legge sul collocamento obbligatorio che, mentre evidenzia la preoccupazione di assicurare un certo numero di posti nelle aziende e nel pubblico impiego, di fatto non protegge i cittadini il cui handicap incide soprattutto o sulle capacità lavorative o, in permanenza di capacità produttive, sulla possibilità di accedere al posto di lavoro a causa delle barriere architettoniche e/o delle modalità organizzative di lavoro.

Tradizionalmente, in concreto, nella nostra Regione, è stata data una risposta di carattere pietistico o di inserimento occasionale e formale per cui gli handicappati, il più delle volte, sono stati adibiti a compiti non adatti alle loro capacità e non si sono inseriti nel ciclo produttivo in maniera attiva e partecipata nè sono riusciti a stabilire valide relazioni sociali.

Gli interventi proposti con l'art. 4 si configurano, pertanto, come un impegno promozionale che coinvolge la realtà sociale in maniera diversa poichè richiede l'attiva partecipazione ed il concorso degli Enti locali, degli imprenditori, del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali.

Detti interventi consistono nell'assegnazione di contributi da parte della Regione agli Enti locali singoli o associati che intendono avvalersi delle soluzioni proposte per l'inserimento lavorativo degli handicappati.

Sono previste altresì nei confronti di imprese artigiane forme di incentivazioni che, come le prime, non vogliono essere sostitutive o surrogatorie delle norme sul collocamento per la cui applicazione ed estensione è necessario vigilare

REGIONE PUGLIA

- 4 -

attentamente ma di interventi che, pur permanendo nell'orbita assistenziale, ne superano le caratteristiche emarginanti poiché tendono ad agevolare l'inserimento lavorativo degli handicappati medio-gravi finora esclusi dal mondo del lavoro.

Un altro ed importante obiettivo della proposta di legge, si realizza favorendo il sorgere di strutture di servizio, da contrapporsi alle varie forme di istituzionalizzazione per il cui decremento o meglio per la cui eliminazione la Regione ed altri Enti si sono notevolmente impegnati.

Dette strutture, che sono centri civici, associazioni ricreative, gruppi-appartamento, centri per gravi non necessariamente a carattere residenziale, ed altri centri aggregativi seguiti da operatori sociali, rappresentano anche una valida alternativa ad un'altra forma di emarginazione che è quella di segregare tra le pareti domestiche l'handicappato con il suo problema.

In sostanza con l'art. 5, si è voluto incentivare la creazione delle suddette strutture che devono essere articolate in maniera da rispondere ad una complessità di bisogni e da consentire il reinserimento dell'handicappato nel territorio e nel quartiere, garantendone così la parità con gli altri cittadini attraverso rapporti comunitari ed interpersonali.

A conclusione della panoramica degli interventi, con l'art. 6 la Regione ha voluto porre l'accento sull'esigenza di meglio conoscere sotto l'aspetto epidemiologico e sociale la

realità dei portatori di handicaps. E' un'attività di ricerca finalizzata pure alla verifica della rispondenza ai bisogni dei suddetti cittadini degli interventi programmati.

A proposito degli organismi con i quali attuare tale attività, si è fatto riferimento all'Osservatorio del Mercato del Lavoro in Puglia giacchè per l'inserimento lavorativo degli handicappati non si può prescindere da una adeguata conoscenza della situazione occupazionale.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Si è infine ritenuto, con l'art. 7 di puntualizzare il metodo da seguire nell'assegnazione dei fondi per gli interventi di competenza comunale in quanto i piani annuali che gli Enti locali sono tenuti a presentare, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, perchè possano fornire elementi utili alla programmazione regionale, debbono evidenziare la dimensione globale degli interventi che s'intendono realizzare.

REGIONE PUGLIA

INTERVENTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA
ECONOMICA DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS.

DISEGNO DI LEGGE SU PROPOSTA DEGLI ASSESSORI:

Avv. Pasquale CIUFFREDA - Assessore alla Pubblica Istruzione

Avv. Giovanni MARGIOTTA - Assessore al Lavoro Cooperazione e
Servizi Sociali

Prof. Leonardo MOREA - Assessore al Turismo e Sport, Industria
Artigianato e Commercio

Dr. Giuseppe ZINGRILLO - Assessore alla Sanità

REGIONE PUGLIA

- ART. 1 -

La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto, nel quadro delle competenze regionali di cui all'art. 22 del D.P.R. del 24 Luglio 1977 n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi ed interventi volti a pervenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps, soprattutto ai fini della realizzazione del diritto al lavoro.

Gli interventi di cui alla presente legge sono da considerarsi integrativi rispetto ad ogni altro intervento delle categorie protette in atto o prevedibile da altre leggi, particolarmente per quanto concerne il diritto allo studio.

REGIONE PUGLIA

- ART. 2 -

Le iniziative regionali, dirette a porre i portatori di handicaps nelle condizioni di divenire capaci di svolgere una vita normale, indipendente e completamente integrata nella società, devono favorire:

A) L'istruzione secondaria e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico-speciale;

B) L'inserimento lavorativo;

C) Il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

Per perseguire le finalità di cui al punto A) dell'art.

2:

a) si interviene nei confronti di studenti portatori di handicaps residenti in Puglia, che intendono accedere o siano già avviati alla Scuola Media Superiore e all'Università e per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi.

Gli interventi che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, hanno carattere integrativo, vengono erogati dai Comuni e concernono: sussidi didattici, trasporti ed assistenza individuale;

b) la Giunta Regionale, al fine poi di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, sentita la Commissione Consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico-speciale.

REGIONE PUGLIA

- ART. 4 -

Per perseguire le finalità di cui al punto B) dell'art. 2, si interviene nei confronti di cittadini residenti in Puglia, con handicaps tali che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e che, non essendo collocati ai sensi della legge 2 Aprile 1968 n. 482, aspirino ad essere inseriti al lavoro.

Le iniziative che, al tal fine, assume la Regione, prevedono:

1) l'assegnazione di contributi ai Comuni i quali, in forma singola o associata, promuovono e garantiscono la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:

- a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;
- b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane e agricole, soprattutto a carattere cooperativistico di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;
- c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo;
- d) assunzione totale degli oneri sostenuti per l'attività di formazione professionale svolte sul posto da altri dipendenti della stessa azienda, riferita ad un lavoratore occupato con la qualifica superiore ad apprendista e finalizzata comunque ad un'idonea collocazione del lavoratore medesimo.

REGIONE PUGLIA

Gli interventi succitati devono essere organicamente compresi nell'articolazione dei provvedimenti assunti dagli Enti locali e volti a favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati;

2) l'accoglimento, in via prioritaria, delle richieste di concessione di contributi di cui all'art. 1 della legge Regionale del 13.6.78 n. 22, formulate dalle imprese artigiane, costituite in forma singola o associata che, in base alle proprie linee di programmazione, s'impegnino, per tutto il periodo di vincolo previsto dalla legge a mantenere l'occupazione di soci o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20% dei propri dipendenti;

3) l'elevazione del contributo in conto capitale di cui ai punti a), ^{b)} e c) dell'art. 9 della legge regionale del 13 Giugno 1978, n. 22, al 75% delle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori e al 100% degli oneri di urbanizzazione (allacciamenti elettrici idrici e fognanti) nei confronti delle imprese artigiane aventi tra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa, ai sensi della legge 2 Aprile 1968 n. 482.

REGIONE PUGLIA

- ART. 5 -

Per perseguire le finalità di cui al punto C) dell'art. 2, si interviene nei confronti di quei cittadini che, a causa del proprio handicap, siano istituzionalizzati o soggetti a rischi di istituzionalizzazione e di altra situazione emarginante e/o segregante.

Al riguardo la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzano interventi diretti a:

- a) costruire ^{rimodernare,} ~~o~~ acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari che, inserite nel normale contesto ambientale, siano destinate all'istituzione di servizi per gli handicappati gravi i quali siano costituiti in gruppi organicamente formati tenendo presenti le barriere architettoniche contrassegnate in maniera univoca su tutto il territorio regionale;
- b) gestire in forma diretta o convenzionale con Enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali (centri polifunzionali) che richiedono un'alta intensità assistenziale ed ospitano un numero di utenti non superiore a dieci, preferibilmente residenti nel territorio del Comune o dell'Associazione di Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti;
- c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero, gestite da Enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.

REGIONE PUGLIA

- ART. 6 -

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, costituisce un gruppo di lavoro coordinato dall'Assessorato alla Sanità avente il compito di predisporre un programma di ricerche socio-epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Tale programma, da predisporci in collaborazione con le organizzazioni interessate, deve tendere ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.

La Giunta Regionale medesima definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali, nonché con l'Osservatorio del Mercato del Lavoro in Puglia al fine di meglio valutare la rispondenza tra gli interventi per l'inserimento lavorativo degli handicappati e la situazione occupazionale del territorio.

REGIONE PIEMONTE

- ART. 7 -

Il finanziamento regionale ai Comuni per gli interventi di loro competenza è realizzato con il metodo della programmazione.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro che deve assicurare il collegamento tra i vari settori di interventi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, comprendente un rappresentante dell'Associazione Regionale Handicapati medio grave, sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale, il programma annuale che contiene anche l'indicazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni dei contributi finalizzati agli interventi di cui al 1° comma del presente articolo.

Il suddetto programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli Enti Locali.

REGIONE PUGLIA

- ART. 8 -

I Comuni che intendono avvalersi del contributo regionale per gli interventi di cui al precedente art. 3 inviano con atto deliberativo entro il 30 Giugno di ogni anno scolastico la documentazione relativa al numero degli interventi programmati, alla spesa presunta per ciascuno di essi e ad ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.

REGIONE PUGLIA

- ART. 9 -

I Comuni che intendano accedere ai contributi di cui al 2° comma dell'art. 4 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:

la descrizione degli interventi prescelti in rapporto alla situazione occupazionale presente nel territorio ed aventi la validità annuale;

il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati a ciascun intervento;

la spesa presunta per ogni intervento;

ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.

I contributi possono essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.

La richiesta di finanziamento di cui innanzi deve essere inoltrata entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.

R E G I O N E P U G L I A

- ART. 10 -

Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 5, i Comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione con Enti pubblici o privati.

I piani recano:

la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;

il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore;

il numero e la qualificazione del personale impegnato, ove necessario, per la realizzazione dell'intervento;

la spesa presunta per ogni intervento;

ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.

La richiesta di finanziamento di cui innanzi deve essere inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 Febbraio per gli anni successivi.

REGIONE PUGLIA

- ART. 11 -

Per gli interventi previsti dall'art.2, nell'anno 1980, si provvederà mediante la seguente variazione al bilancio in corso:

PARTE II^ - SPESA -

<u>Variazione in aumento</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
- Cap.15120 (c.n.i.)"Istruzione secondaria e universitaria e produzione e distribuzione di materiale didattico-speciale"	L. 30.000.000=	L. 30.000.000=
- Cap.15122 (c.n.i.)"Inserimento lavorativo"	" 300.000.000=	" 300.000.000=
- Cap.15124 (c.n.i.)"Mantenimento e inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita"	" 150.000.000=	" 150.000.000=
- Cap.15126 (c.n.i.)"Per gli interventi previsti dall'art.6 e concernenti un programma di ricerche socio epidemiologiche"	" 20.000.000=	" 20.000.000=
	<u>L. 500.000.000=</u>	<u>L. 500.000.000=</u>
	=====	=====
<u>Variazioni in diminuzione</u>		
- Cap.15102 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie. L.R. 65/78"	L. 500.000.000=	L. 500.000.000=
	=====	=====

Con la legge di bilancio degli esercizi del 1981 e seguenti si istituirà apposito capitolo relativo agli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della precedente legge.-

REGIONE PUGLIA

- ART. 12 -

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla _____ Commissione Costi-
liare permanente il _____